

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Carlo Lepori  
- Pelin Kandemir Bordoli  
per il Gruppo PS  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 25 maggio 2013 no. 104.13

#### La Vigilanza sulle fondazioni del Ticino non si è accorta delle truffe della Cassa pensioni "Fondazione Fortius Pension Fund"?

Signori deputati,

con riferimento all'atto parlamentare, rileviamo innanzitutto che in Svizzera è in atto la tendenza a migliorare e a rafforzare la vigilanza sulle istituzioni di previdenza. Negli scorsi anni vi sono state parecchie modifiche delle norme sulla previdenza professionale. In particolare, il nuovo articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) ha reso esplicita la facoltà dei Cantoni di costituire regioni di vigilanza e di istituire un'autorità di vigilanza comune. Il terzo capoverso di tale norma ha introdotto una novità importante riguardo ai requisiti che l'autorità di vigilanza deve avere: essa deve rivestire la forma di un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Ciò ha imposto l'adeguamento della legislazione cantonale. In seguito alla decisione del 29 novembre 2011 del Gran Consiglio, a partire dal 1° gennaio 2012 la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni di competenza del Cantone Ticino è stata affidata alla *Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale* (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht), con sede a San Gallo.

Uno degli obiettivi delle recenti riforme della legislazione sulla previdenza professionale è quello di rendere più efficace la vigilanza, portando a una maggior professionalizzazione delle competenze. Le nuove disposizioni hanno spinto i Cantoni a unire le forze in questo settore. Infatti, come peraltro già menzionato nel messaggio n. 6533 del 21 settembre 2011 concernente l'approvazione dell'accordo tra il Cantone Ticino e la *Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale*, la grande maggioranza dei Cantoni ha istituito autorità di vigilanza comuni o si è associata ad altri Cantoni. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, la nuova impostazione ha permesso un rafforzamento dell'organico della vigilanza, senza maggiori costi per il Cantone. Come dimostra il caso menzionato nell'atto parlamentare, la nuova organizzazione consente di far beneficiare anche il nostro Cantone del sostegno della sede centrale di San Gallo (diminuendo la necessità di affidare dei mandati esterni per l'esame di questioni particolari), per esempio quando devono essere esaminate e approfondite questioni giuridiche o contabili complesse o particolari, poiché oggi alle dipendenze dell'autorità di vigilanza della Svizzera orientale vi sono giuristi, economisti e specialisti in materia di previdenza professionale.

## 1. È al corrente delle vicende della *Fortius Pension Found*?

Nei rapporti trimestrali e nel rapporto annuale 2012 della *Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale* trasmessi al Dipartimento delle istituzioni figurano accenni alla vicenda menzionata nell'atto parlamentare. Al momento non emergono elementi concreti di una responsabilità del Cantone; la pratica continua ad essere seguita dai servizi dipartimentali che sono in contatto con la nuova autorità di vigilanza.

## 2. Come spiega le gravi mancanze denunciate dall'attuale commissario e riportate dal *Tages Anzeiger* sull'autorità di vigilanza cantonale sulle fondazioni e LPP del Dipartimento delle istituzioni?

La *Fondazione Fortius Pension Found* è stata costituita nel 2007 con sede in Ticino ed è sempre stata attiva in Svizzera interna. La vigilanza è stata dapprima svolta dall'Autorità di vigilanza cantonale sulle fondazioni e LPP della Divisione della giustizia; a partire dal 1° gennaio 2012, è quindi stata assunta dalla *Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale* (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht), con sede a San Gallo.

Già nei primi anni dopo la costituzione dell'istituto di previdenza, l'autorità di vigilanza ticinese aveva avuto un nutrito scambio di corrispondenza con tale istituto. In particolare, erano state richieste ulteriori informazioni e delucidazioni su aspetti non chiari della documentazione trasmessa. Si rileva che l'autorità di vigilanza cantonale non ha mai ritenuto di approvare i conti annuali dell'istituto di previdenza poiché, sulla base della documentazione a disposizione, non vi erano i presupposti. In particolare l'autorità cantonale aveva rilevato che gli investimenti immobiliari della fondazione non rispettavano le disposizioni di legge e per questo motivo aveva deciso di intraprendere ulteriori verifiche, indicando tra le altre cose che il consiglio di fondazione avrebbe dovuto adoperarsi per adeguare gli investimenti ai limiti previsti dall'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). La fondazione dava seguito alle diverse richieste in modo incompleto o dopo alcune sollecitazioni. L'autorità di vigilanza è intervenuta, per esempio, sollecitando la fondazione a adottare gli accorgimenti necessari in collaborazione con l'esperto in materia di previdenza professionale di riferimento della fondazione stessa, per evitare situazioni di conflitti di interesse e per rispettare le disposizioni sugli investimenti.

Rileviamo che l'ufficio di revisione ha certificato che *“il conto annuale per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 è conforme alle disposizioni legali svizzere e statutarie”*. Inoltre, sempre con riferimento ai conti del 2010, la perizia attuariale, formulando il giudizio sullo stato della fondazione, ha rilevato che *“i dati confermano che il Fondo, a parte alcune lacune nei dati che non compromettono tuttavia l'andamento del Fondo, ha una situazione che può essere definita buona”*. I conti degli anni successivi sono stati inviati alla nuova autorità di vigilanza. Le lacune riscontrate fino ai conti 2010, come risulta anche dai documenti di revisione, non erano tali da richiedere un intervento dell'autorità penale.

In seguito, nel 2012, sono emersi sospetti di gravi irregolarità (a cui si è aggiunta una condanna del marzo 2012 di un membro del consiglio di fondazione), che hanno condotto la nuova autorità di vigilanza, dapprima a sospendere un membro, e poi a destituire due membri del consiglio di fondazione della *Fondazione Fortius Pension Found*, designando un amministratore/ commissario, e a trasferire la sede a San Gallo, presso il domicilio professionale del commissario. Contro queste decisioni sono stati interposti ricorsi – tuttora pendenti – davanti al Tribunale amministrativo federale.

Tra i compiti affidati al commissario dall'autorità di vigilanza figura anche quello di appurare se l'istituto di previdenza ha subito un danno, quantificandolo, accertare eventuali responsabilità civili e penali e, se del caso, intraprendere le necessarie azioni. La responsabilità incombe in primo luogo ai membri del consiglio di fondazione, nel frattempo destituiti.

Va poi esaminata una eventuale azione in responsabilità nei confronti dell'organo di revisione. Solo in terza battuta potrebbe entrare in considerazione una responsabilità dell'autorità di vigilanza. Allo stadio attuale, non vi è alcun indizio di mancanze nell'operato dell'autorità di vigilanza cantonale sulle fondazioni e LPP. A nostro giudizio, un'azione di responsabilità nei confronti dello Stato non sarebbe comunque giustificata; d'altronde, l'autorità di vigilanza cantonale ha agito nell'ambito delle sue competenze, avviando verifiche e rifiutandosi di approvare i conti dell'istituto di previdenza in quanto la documentazione a disposizione non lo permetteva.

**3. Quali sono gli obblighi e i controlli che l'autorità di vigilanza cantonale sulle fondazioni e LPP era tenuta ad adempiere?**

Il compito principale dell'autorità di vigilanza è verificare se il patrimonio della fondazione è impiegato per conseguire il fine prefissato. L'autorità di vigilanza deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia della fondazione e intervenire unicamente in caso di eccessi o abusi del potere discrezionale e quando il conseguimento del fine della fondazione è minacciato.

L'autorità di vigilanza veglia sull'osservazione delle prescrizioni legali da parte dell'istituto di previdenza, in particolare:

- verifica se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali;
- esige dall'istituto di previdenza un rapporto periodico, segnatamente sulla sua attività;
- prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
- in generale prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati.

**4. È già stata avanzata un'azione di responsabilità (art. 769 CO) nei confronti del Dipartimento delle istituzioni, come ventilata negli articoli citati?**

No.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 8 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Vicepresidente:

Il Cancelliere:

M. Bertoli

G. Gianella

Copia: Divisione della giustizia, Residenza